

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1578}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAUTI, PAZZAGLIA, POLI BORTONE, SOSPIRI, MACERATINI, FINI, DEL DONNO, AGOSTINACCHIO

Presentata il 13 aprile 1984

Norme per l'adeguamento dell'assegno di cura degli invalidi per servizio e dei loro congiunti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto con l'articolo 5 della legge 23 aprile 1965, n. 488, contenente « provvidenze per gli invalidi per servizio e per loro congiunti » venne disposta, a decorrere dal 1° gennaio 1965, la concessione « a favore di titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, un assegno di cura nella misura di lire 96.000 annue per le infermità ascrivibili alla seconda, terza, quarta e quinta categoria e di lire 48.000 annue per le infermità ascrivibili alla sesta, settima e ottava categoria ».

Dal 1965 l'assegno di cura di cui sopra non ha subito variazioni, né ci si è mai preoccupati di revisionare gli importi, se non altro per il loro opportuno adeguamento alla persistente svalutazione

della lira ed ai continui aumenti delle spese di cura assolutamente indispensabili per tale tipo di infermità, anche per evitare possibilità di un loro aggravamento.

Si rende, quindi, doveroso ed indispensabile da parte dello Stato procedere ad una adeguata rivalutazione dell'assegno in questione onde consentire a tali invalidi di curarsi in modo decente.

Non va dimenticato l'obbligo imposto dalla nostra Costituzione di tutela della salute e l'obbligo etico-giuridico della collettività che non deve minimamente dimenticare, in ogni momento, le maggiori esigenze di coloro che per la collettività stessa si sono sacrificati fino a perdere il bene importantissimo dell'integrità fisica.

Lo Stato non deve affatto dimenticare chi si è sacrificato in servizio e per causa di esso; non deve dimenticare questi benemeriti cittadini che hanno fatto il loro dovere senza nulla chiedere e che attualmente rappresentano in Italia — è bene sottolinearlo; è doveroso sottolinearlo — la « categoria » più dimenticata e sacrificata.

Occorre, quindi, al più presto, e con l'urgenza che il caso richiede, superare l'assurda ed ingiusta situazione protratta-

si finora — e sono diciannove anni! — a causa del mancato periodico ed automatico adeguamento dell'assegno di cura.

Per questo si pone all'attenzione degli onorevoli colleghi il delicato problema e si è certi della loro adesione più completa alla proposta di un congruo adeguamento, considerata altresì la incongruenza esistente fra gli attuali importi, fermi nel 1965 e che non possono non essere definiti ridicoli e offensivi per gli interessati ed il costo odierno della vita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 23 aprile 1965, n. 488, modificato dall'articolo 10 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Dal 1° gennaio 1984 l'assegno di cura, non reversibile, concesso a favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è elevato alle seguenti misure annue:

a) per le infermità ascrivibili alla seconda categoria: lire 600.000;

b) per le infermità ascrivibili alla terza, quarta e quinta categoria: lire 480.000;

c) per le infermità ascrivibili alla sesta, settima ed ottava categoria: lire 240.000 ».

ART. 2.

I benefici disposti con la presente legge sono concessi d'ufficio.